

Si riportano di seguito le regole comunitarie che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese.

Articoli 38 e 39 del Regolamento generale di esenzione per gli aiuti alla formazione (Regolamento CE n.800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato) come modificato dal Regolamento 1224/13

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

I seguenti casi risultano inammissibili al regime di aiuti alla formazione:

- progetti di formazione o riqualificazione dei lavoratori di imprese in difficoltà. Si considerano in difficoltà:

- per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

- per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento di esenzione 800/2008;

- importo dell'aiuto relativo ad un'impresa per un singolo progetto che sia superiore ad 2 milioni di euro;

- corsi di formazione organizzati:

- a) nell'ambito delle attività connesse allo sviluppo di prodotti agricoli di qualità, risultano esclusi gli aiuti che coprono i costi di formazione del personale chiamato ad applicare i regimi e i sistemi di qualità, e

- b) nell'ambito delle attività connesse alle prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo, risultano esclusi gli aiuti per i corsi di istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori;

- progetti di piccola, media o grande impresa iniziati prima di presentare la domanda di aiuto;

- progetti di grande impresa, che, pur avendo presentato la domanda di aiuto prima dell'inizio del corso di formazione, non abbia anche dimostrato che l'aiuto alla formazione di cui al presente regime contribuisce ad aumentare la spesa prevista, in assenza di aiuto, per il corso di formazione o la sua portata in termini di corsi, ore o lavoratori coinvolti oppure dei tempi di realizzazione del progetto di formazione per il quale si richiede il contributo;

- progetti di imprese che abbiano ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato¹.

Aiuti d'importanza minore (de minimis) destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Toscana e destinatarie di contributi pubblici nell'ambito delle politiche attive del lavoro.

Articolo 1 - Potenziali beneficiari e attività escluse dal beneficio

Possono beneficiare degli aiuti c.d. de minimis, disciplinati dal Regolamento n. 1407/2013 (GU UE L 352/2013), imprese grandi, medie e piccole.

I potenziali beneficiari non possono ricevere aiuti de minimis per le seguenti attività (classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli:1

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca:2

A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C. - ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività.

Articolo 2 – Ammontare di aiuto erogabile

L'ammontare di aiuto erogabile è limitato dall'esistenza delle soglie indicate:

¹ La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

² Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).

- nel Regolamento n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- nel Regolamento n. 360/2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Entrambi i Regolamenti e le soglie ivi indicate devono essere rispettate.

Le soglie di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2014 sono due, alternative tra di loro.

La prima soglia è quella in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 200.000 Euro di aiuti “de minimis”, incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi sociali (ai sensi del codice civile), quello in corso e i due precedenti.

La seconda soglia è quella valida solo per l'attività del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada), pari a 100.000 Euro di aiuti “de minimis”, incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso e i due precedenti.³

La soglia di cui al Regolamento n. 360/2012 è quella in base alla quale il **beneficiario** di aiuti “de minimis”, **che sia anche fornitore di servizi d'interesse economico generale**, non può ricevere, incluso l'aiuto in oggetto, più di 500.000 Euro di aiuti “de minimis” concessi sia sulla base del Regolamento 1407/2014 che del Regolamento 360/2012, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso e i due precedenti.

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti “de minimis” all'impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l'aiuto, l'impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell'aiuto avvenga nell'anno successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un'auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio finanziario e dei due precedenti.

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Il contributo percentuale massimo da riconoscere nel caso di applicazione del regime de minimis sarà definito all'interno di ciascun avviso pubblico.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione o (i) di collegamento o controllo, quali quelle descritte nell'articolo 2359 del Codice Civile, o (ii) parasociale del tipo c.d. dei “sindacati di voto”, di cui alla lettera a) dall'articolo 2341 bis del Codice Civile o all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (c.d. Testo Unico della Finanza), tali imprese devono essere considerate come “**impresa unica**”. Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto de minimis è “l'impresa unica” e non l'impresa individuale che chiede l'aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra

³ Nel caso in cui un'impresa registrata come attiva nel settore del trasporto su strada, sia attiva anche in altri settori, ammessi al beneficio del de minimis per la soglia di 200.000 Euro, detta impresa potrà, per queste ultime attività, ricevere aiuti de minimis a concorrenza della soglia dei 200.000 Euro.

illustrate devono essere verificate al livello dell'”impresa unica” e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis e la sua creazione derivi da un’**acquisizione o fusione**, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti de minimis - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatrici nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una **scissione**, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l’impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell’aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

I contributi “de minimis” ricevuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa unica che richiede il contributo pubblico e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell’arco di tempo dei tre esercizi finanziari quali sopra individuati – arco di tempo all’interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l’impresa ha **modificato ramo di attività** (come desumibile dal codice attività rilasciato all’atto dell’attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice **modifica della ragione sociale** della società (ad esempio il passaggio da srl a spa) o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Articolo 3 - Cumulo

Il beneficiario, oltre all’ammontare massimo di aiuti de minimis concedibili, può ricevere, per quei determinati costi ammissibili ai quali si riferisce l’aiuto de minimis concesso, anche altre tipologie di aiuto, ovvero:

- aiuti approvati sulla base di Regolamenti di esenzione, purchè, siano rispettate le intensità di aiuto stabilite nei Regolamenti di esenzione specifici (ovvero non “de minimis”);
- aiuti approvati sulla base di una decisione della Commissione Europea, purchè la somma dell’aiuto de minimis e quello specifico erogato sulla base della decisione non superi l’intensità o l’ammontare di aiuto massimo autorizzato in detta decisione.

Articolo 4 - Procedure

Al momento della richiesta di contributo, l’impresa deve presentare un’autocertificazione (si veda allegato) attestante il rispetto del vincolo, rispettivamente, dei 200.000 Euro (o 100.000), e 500.000 Euro, nell’arco di tempo dei tre esercizi finanziari di cui sopra (comprensivi, in ambedue

i casi, della richiesta del finanziamento di cui al progetto presentato). Tale autocertificazione dovrà, tuttavia, essere presentata nuovamente dalle imprese aggiudicatrici nel caso in cui l'anno della concessione non coincida con quello della richiesta di contributo.

Nel momento in cui comunica il diritto all'aiuto de minimis, l'amministrazione concedente informa per iscritto il beneficiario circa l'importo dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La Regione si impegna a conservare un registro dei singoli aiuti concessi in applicazione del presente regime de minimis, il quale contenga tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni previste dal regolamento summenzionato siano soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci esercizi fiscali a decorrere dalla data in cui sarà concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del presente regime.

Articolo 5 – Durata

Sulla base del presente regime potranno essere concessi aiuti individuali dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2021.